
Concorsi e avvisi relativi alle procedure di reclutamento del personale

REGIONE PUGLIA – SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA

Avviso Pubblico per la predisposizione dell'elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.), in esecuzione della DGR n. 28 del 30 gennaio 2026.

La Regione Puglia, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 29/2017 s.m.i., indice pubblico avviso per predisposizione dell'elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale dell'Agenzia regionale per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.).

I candidati devono essere in possesso, pena l'inammissibilità della candidatura, di una firma digitale valida (con certificato non scaduto o non revocato) nonché di una casella di Posta elettronica certificata (PEC) rilasciata da uno dei Gestori di PEC il cui elenco è disponibile sul sito www.digitpa.gov.it ("Elenco dei gestori di Posta Elettronica Certificata").

Possono partecipare all'avviso pubblico in oggetto i candidati che risultino in possesso dei requisiti generali di seguito indicati:

- a) Diploma di laurea magistrale o equiparata;
- b) Esperienza dirigenziale almeno quinquennale nell'ambito di strutture sanitarie ovvero settennale nell'ambito di altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie;
- c) Mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del presente avviso;
- d) Insussistenza delle condizioni di inconferibilità dell'incarico previste nei casi di condanna penale o procedimento penale dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs n. 502/92 s.m.i. e dall'art. 3 del D.Lgs n. 39/2013, nonché delle condizioni di inconferibilità di cui all'art. 6 della L. n. 144/2014;
- e) Cittadinanza Italiana;
- f) Godimento dei diritti politici.

Con riferimento al punto b) del predetto elenco di requisiti generali - tenuto conto della complessità delle funzioni attribuite all'A.Re.S.S. - l'esperienza dirigenziale valutabile dovrà necessariamente connotarsi come di seguito indicato:

Pubblica Amministrazione sanitaria:

Esperienza almeno quinquennale di direzione in posizione apicale nell'ambito di strutture sanitarie, con uno degli incarichi di seguito elencati:

- Incarico di Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Commissario Straordinario di Aziende o Enti sanitari ovvero di Agenzie per i servizi sanitari;
- Incarico di Direttore di struttura complessa o dipartimentale in Aziende o Enti sanitari ovvero in Agenzie per i servizi sanitari.

Settore privato sanitario:

Esperienza almeno quinquennale di direzione in posizione apicale, con incarico di Direttore Generale, Direttore Amministrativo o Direttore Sanitario, nell'ambito di strutture sanitarie private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta ovvero che impieghino in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a trecento, ai sensi del D.P.R. n. 484/1997.

Pubblica Amministrazione non sanitaria:

Esperienza almeno settennale di direzione in posizione apicale nell'ambito di Pubbliche Amministrazioni non sanitarie, con incarichi di Direttore Generale, Segretario Generale o equivalenti. Nel caso di Amministrazioni comunali, gli incarichi di cui innanzi saranno ritenuti utili solo se svolti presso Comuni con un numero di abitanti non inferiore a 50.000.

Settore privato non sanitario:

Esperienza almeno settennale di direzione in posizione apicale nell'ambito di Società o Enti privati di carattere non sanitario, con incarichi di Direttore Generale, Amministratore Delegato, Amministratore Unico o equivalenti, nell'ambito di imprese con un numero di dipendenti non inferiore a trecento.

Con riferimento al punto d) dell'elenco di requisiti generali di cui innanzi, si riportano di seguito nel dettaglio le condizioni di inconferibilità dell'incarico di Direttore generale:

➤ **Art. 3, co. 11, D.Lgs. 502/1992 s.m.i.:**

“Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, L. 19 marzo 1990 n.

55;

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata”.

➤ **Art. 3 D.Lgs. n. 39/2013:**

“1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti [...] e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione.

Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

[...] 5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

[...] 7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna”.

➤ **Art. 6 D.L. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014:**

È fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 nonché alle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla L. 125/2013. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.

Si fa presente, a tale proposito, che le ulteriori condizioni di inconferibilità dell'incarico previste dagli artt. 5 ed 8 del D.Lgs. n. 39/2013 - riferite, rispettivamente, a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle Pubbliche Amministrazioni ed a componenti di organi di indirizzo politico - saranno verificate all'atto dell'eventuale nomina.

La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso la procedura telematica disponibile sulla piattaforma on-line del Portale della Salute <http://www.sanita.puglia.it>, sezione Operatori - "Bandi, Avvisi e Graduatorie", sottosezione "Bandi Direttori SSR"/"Selezione Direttori SSR"/"Selezione DG ARESS"/"Bando online", che sarà resa accessibile per la durata di 30 (trenta) giorni decorrenti dalle ore 10.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e fino alle ore 12.00 del trentunesimo giorno dalla stessa data di pubblicazione. Qualora il termine innanzi indicato cada in un giorno festivo, tale termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Sulla medesima sezione del Portale della Salute sarà disponibile un Servizio di Supporto Tecnico - "Richiedi Info" - per eventuali chiarimenti circa l'utilizzo della procedura telematica.

Per poter accedere alla procedura telematica i candidati devono essere in possesso di credenziali SPID, in mancanza delle quali non sarà possibile procedere alla compilazione delle proprie istanze.

L'inoltro della domanda deve essere effettuato, a pena di nullità, secondo le fasi e con le modalità di seguito riportate:

1. **RILASCIO CODICE DI DOMANDA** – Il candidato accede alla procedura telematica tramite la voce di menu "Bando online", effettua l'autenticazione inserendo le proprie **credenziali SPID** e richiede il codice della domanda da compilare tramite il pulsante "Richiedi Codice Domanda", dopo aver confermato o eventualmente modificato l'indirizzo PEC presente sul proprio profilo SPID. Tale codice di domanda viene inviato al candidato all'indirizzo PEC specificato all'atto della richiesta entro le successive 48 ore. Per ogni informazione sul recupero del codice di domanda, il candidato potrà utilizzare il servizio "Richiedi Info" disponibile sulla pagina iniziale della procedura telematica.
2. **COMPILAZIONE DOMANDA** – Il candidato, attraverso la procedura telematica di cui innanzi e ferma restando la responsabilità penale prevista dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, compila il modulo di domanda inserendo i propri dati anagrafici e manifestando l'interesse a ricoprire l'incarico di cui al presente avviso, dichiarando contestualmente:
 - di essere in possesso dei requisiti previsti dall'avviso;
 - di essere cittadino italiano;
 - di godere dei diritti politici;
 - di non incorrere nelle condizioni di inconferibilità dell'incarico previste dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 e dall'art. 6 della L. 144/2014.

Al modulo di domanda il candidato dovrà allegare, attraverso la medesima procedura telematica, un curriculum professionale aggiornato, datato e firmato digitalmente, redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000, e con esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n.

196/2003 e s.m.i., come adeguato al Regolamento U.E. n. 679/2016.

A tale riguardo si fa presente che **i dati personali contenuti nel curriculum devono risultare adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità della pubblicazione (escludendo dunque dati personali quali foto, residenza, i recapiti telefonici e telematici privati, codice fiscale ecc.).**

Il curriculum dovrà attestare nel dettaglio il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso attraverso espressa indicazione della tipologia degli incarichi da sottoporre a valutazione e dei relativi provvedimenti di conferimento, specificando le date di avvio e conclusione di ciascun incarico ai fini della definizione della relativa durata. Non saranno presi in considerazione gli incarichi privi delle suddette indicazioni.

3. FIRMA DIGITALE DOMANDA – Completata la compilazione del modulo di domanda, il candidato deve scaricare e salvare sulla propria postazione di lavoro il modulo PDF della domanda e firmarlo digitalmente.

4. INVIO DOMANDA – Il candidato deve quindi effettuare il definitivo caricamento del file PDF della domanda all'interno del sistema (invio). A questo punto, la procedura telematica verifica automaticamente la validità e l'integrità della firma digitale apposta sulla domanda.

Se la firma digitale è valida, la domanda potrà essere definitivamente inviata ed il candidato riceverà al proprio indirizzo PEC una ricevuta di invio domanda e corretta acquisizione della stessa da parte del sistema, con espressa indicazione della data e dell'ora di tale acquisizione. In caso di mancata ricezione di tale messaggio di conferma entro 48 ore dall'invio della domanda, il candidato potrà chiedere informazioni al riguardo utilizzando il servizio "Richiedi Info" disponibile sulla pagina iniziale della procedura telematica.

Se viceversa la firma digitale non è valida, il sistema non consentirà l'invio della domanda e segnalerà con un messaggio le anomalie riscontrate. In tal caso, il candidato potrà riavviare successivamente – ad avvenuta risoluzione delle criticità rilevate – la procedura di invio della domanda.

Si precisa al riguardo che la predetta ricevuta di invio domanda è un documento generato elettronicamente dal sistema finalizzato unicamente ad attestare la corretta acquisizione formale da parte dello stesso sistema dei file immessi dal candidato. Il controllo automatico da parte del sistema, cioè, si limita alla verifica dell'apposizione di una firma digitale valida sui file inviati dal candidato, senza entrare viceversa nel merito del contenuto dei singoli file, che resta responsabilità di ciascun candidato.

È esclusa ogni spedizione della domanda con modalità diverse da quelle innanzi riportate, ivi comprese modalità che comportino la consegna diretta della stessa presso gli uffici regionali.

La Regione utilizzerà, per le comunicazioni relative al presente procedimento, esclusivamente il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): sezione.asm.regione@pec.rupar.puglia.it

Colloquio

Coloro che manifesteranno il proprio interesse partecipando al presente avviso, verranno sottoposti alla valutazione, per titoli e colloquio, da parte della Commissione di esperti di cui all'art. 5 L.R. 29/2017.

Il giorno, l'ora e il luogo in cui si svolgeranno i colloqui saranno comunicati ai candidati a mezzo PEC all'indirizzo dagli stessi comunicato nella domanda di partecipazione. Nel caso in cui il colloquio sia effettuato in modalità videoconferenza, saranno comunicate le relative credenziali di accesso.

La mancata presentazione al colloquio nel giorno di convocazione senza giustificato motivo - comprovato documentalmente e comunicato entro il giorno previsto per il colloquio all'indirizzo PEC sezione.asm.regione@pec.rupar.puglia.it - equivarrà a rinuncia alla partecipazione alla procedura stessa.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 11 della L.R. 29/2017 "Al Direttore generale compete un'indennità di

funzione omnicomprensiva, pari al compenso previsto per il direttore del dipartimento di riferimento.”

Il trattamento dei dati relativi ai candidati sarà effettuato dagli uffici regionali competenti esclusivamente per le finalità previste dal presente avviso, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il presente avviso verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, oltre che sul sito web istituzionale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it) e sul Portale della Salute (www.sanita.puglia.it).

Il responsabile del procedimento relativo al presente avviso è la Dott.ssa Milena Dell'Accantera – Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata, tel. 080/5403172.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Regione Puglia, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Puglia, Lungomare N. Sauro, 33 - 70100 - Bari.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del RGDP si forniscono i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), al quale è possibile rivolgersi per esercitare i citati diritti, secondo le modalità di cui all'art. 12 RGDP, e/o per eventuali chiarimenti in materia di protezione dei dati personali.

dott.ssa Rossella Caccavo

email: rpd@regione.puglia.it

PEC: sezaffariistituzionaligiuridici@pec.rupar.puglia.it

4. Modalità di trattamento e Responsabili del trattamento

I Suoi dati personali saranno trattati, sia in forma cartacea che in formato digitale, con l'adozione di misure tecniche ed organizzative volte ad assicurare adeguati livelli di sicurezza.

I Suoi dati personali saranno trattati da personale interno previamente autorizzato ed adeguatamente formato. L'Ente può altresì avvalersi per il trattamento dei suddetti dati di soggetti terzi, i quali assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

5. Finalità del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Regione Puglia per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), non necessita del suo consenso.

I dati personali sono trattati esclusivamente per l'espletamento del procedimento di selezione di cui al presente avviso.

Le informazioni relative ai dati personali potranno essere comunicate unicamente agli organi preposti allo svolgimento della medesima procedura.

I suoi dati personali non saranno comunque trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

6. Conservazione dei dati personali

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità

sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso - da instaurare o cessati - anche con riferimento ai dati che Lei fornisca di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

7. I diritti dell'interessato

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- o di accesso ai dati personali;
- o di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano;
- o di opporsi al trattamento;
- o di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

8. Conferimento dei dati

Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento della presente procedura selettiva.

Il mancato conferimento dei suddetti dati comporterà l'impossibilità di partecipare alla selezione finalizzata alla nomina di Direttore Generale di Azienda/Ente del S.S.R.

**La Dirigente della Sezione Programmazione
e Monitoraggio Assistenza Sanitaria
e Medicina Convenzionata
f.to Antonella CAROLI**